

**Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 299
a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Traversini
“Disposizioni in materia di equo compenso”**

Signori Consiglieri,

La perdurante crisi finanziaria e poi economica cominciata nel 2008 ha portato il legislatore nazionale a rivolgere la sua attenzione non solo alle problematiche del lavoro subordinato, ma anche verso le difficoltà attraversate dai professionisti autonomi.

In questa critica situazione di congiuntura economica, con noti riflessi anche sociali, si colloca l'intervento del legislatore nazionale diretto a prevedere tutele anche per queste ultime categorie di lavoratori al fine di garantire e promuovere il valore delle loro prestazioni professionali.

Nello specifico, il legislatore nazionale ha inteso garantire e promuovere le prestazioni professionali introducendo, nel nostro ordinamento giuridico, il concetto di “equo compenso” al fine di assicurare loro la corresponsione di compensi equi e proporzionati alla quantità e qualità delle prestazioni effettuate.

La disciplina legislativa sull'equo compenso è, peraltro, declinazione del principio della giusta retribuzione stabilito dall'articolo 36 della nostra Carta Costituzionale.

Essa è stata introdotta nella nostra legislazione dal comma 1 dell'articolo 19 quaterdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), che ha inserito l'articolo 13 bis nella legge 31 dicembre 2012, n. 247, (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

L'articolo 13 bis su citato, rubricato “Equo compenso e clausole vessatorie”, definisce un compenso equo quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto ed alle caratteristiche della prestazione resa, oltre ad essere conforme ai parametri applicabili alla specifica professione e dispone che non possono essere inserite clausole contrattuali che determinano la non equità nel compenso pattuito o che determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico del lavoratore. Queste clausole, considerate vessatorie, se presenti sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto (la nullità opera soltanto a vantaggio del lavoratore).

Invero la disciplina dell'equo compenso, come definita dalla disposizione legislativa nazionale, è stata prevista per la sola categoria professionale degli avvocati ma successivamente è stata estesa anche agli altri professionisti con l'intervento della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che ha novellato il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) stabilendo in capo al professionista l'obbligo di rendere previamente nota al cliente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, la misura del compenso, specificando che la stessa deve essere adeguata all'importanza dell'opera e che deve essere pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Da ultimo, il legislatore nazionale ha voluto estendere l'applicazione dell'equo compenso anche ai contratti stipulati con la pubblica amministrazione prevedendo (ai commi 2 e 3 dell'articolo 19 quaterdecies) che:

“2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

In questo contesto si inserisce l'intervento del legislatore regionale, il quale intende lui stesso perseguire la finalità di promuovere e valorizzare le attività professionali e garantire, nel rispetto della normativa statale vigente in materia, il diritto dei professionisti, compresi i soggetti che svolgono le professioni non organizzate disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) all'equo compenso.

La presente proposta di legge è composta da quattro articoli.

L'articolo 1 esplicita le finalità dell'intervento legislativo regionale diretto alla promozione e valorizzazione delle attività professionali attraverso il riconoscimento del diritto all'equo compenso per i professionisti, definito come dal legislatore statale quale necessariamente proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione resa oltre che conforme ai parametri applicabili alla specifica professione.

L'articolo 2 stabilisce che, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale, previa intesa, adottino atti di indirizzo che garantiscano il raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 1 rivolti rispettivamente agli uffici dell'Assemblea legislativa e agli uffici della Giunta regionale, agli enti, agenzie, aziende dipendenti o vigilati e alle società partecipate dalla Regione. Tali atti di indirizzo dovranno assicurare che nelle procedure di affidamento di lavori e servizi i compensi professionali siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professioni oppure siano determinati in modo proporzionato alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali, se dovuti a coloro che svolgono professioni ordinarie per le quali non sono stati individuati specifici parametri o a coloro che svolgono professioni non organizzate disciplinate dalla legge 4/2013. Tali parametri dovranno essere utilizzati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara. Inoltre, nei contratti di incarico professionale non devono essere inserite clausole vessatorie così come definite e individuate all'articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense). Viene, altresì, disciplinato che la Regione promuova l'adozione da parte degli Enti locali di misure atte a garantire quanto previsto da questo intervento legislativo.

L'articolo 3 disciplina le disposizioni transitorie, stabilendo che la Giunta regionale, in sede di prima applicazione, deve adottare gli atti di indirizzo di competenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa; mentre l'articolo 4 contiene l'invarianza finanziaria in quanto dall'applicazione della presente legge non derivano, né possono derivare, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alla sua applicazione si fa fronte con risorse umane e finanziarie previste dalla legislazione vigente, trattandosi di disposizione che ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.